

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECRETO SANZIONATORIO

emesso ai sensi degli articoli 44 e 46 del Regolamento di Giustizia

Procedimento disciplinare 155/2015

Il sottoscritto Renato Martorelli, nel procedimento disciplinare in epigrafe,

premessi che

1. Con provvedimento 27 agosto 2015 questo Giudice Sportivo Territoriale contestava al tesserato Davide Maria Busso la commissione di illecito sportivo in occasione della gara "Taylor Made Open" disputatasi il giorno 26 agosto 2015 al Golf Club Biella;
2. In particolare l'illecito consisteva nell'aver contraffatto sullo score il risultato alla buca 18 segnando un colpo in meno di quanto riportato dal marcatore;
3. Nel provvedimento di cui sopra l'incolpato veniva altresì avvisato della possibilità di richiedere l'emissione di decreto sanzionatorio che gli avrebbe comminato la sanzione della perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.G. per un periodo di anni uno, risultante dalla diminuzione per un terzo del minimo edittale giusta applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 20 numero 1 paragrafo c) Reg. Giust.;
4. Con comunicazione e-mail del 7 settembre 2015 alla Segreteria Federale degli Organi di Giustizia, l'incolpato Davide Maria Busso chiedeva l'emissione del decreto sanzionatorio e rinunciava all'impugnazione.

Tutto quanto sopra premesso,

il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale Renato Martorelli emette

Decreto Sanzionatorio

infliggendo al tesserato Davide Maria Busso, ai sensi degli articoli 17 numero 1 paragrafo a) e 20 numero 1 paragrafo c) del Regolamento di Giustizia, la sanzione



della squalifica, consistente nella perdita, per il periodo di anni uno, del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf.

Torino, 16 settembre 2015


Il Giudice Sportivo Territoriale